

Cass. civ. sez. II del 9 giugno 2017 n 14503

Il primo motivo e il secondo motivo sono fondati e devono essere accolti quanto alla violazione dell'art. 551 c.c.

La Corte di appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 551 c.c. ritenendo che non vi sia stata rinuncia scritta e perché l'attrice ha espresso la rinuncia solo con l'atto di citazione.

Tale disapplicazione non è giuridicamente fondata in quanto la forma scritta della rinuncia può essere formulata anche con l'atto di citazione, come appunto sostenuto nel motivo di ricorso, secondo i principi già affermati da questa Corte di legittimità.

La volontà di rinunciare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi (Cass. 7/5/2013 n. 10605; Cass. 10/6/2003 n. 9262).

In relazione ai predetti motivi di ricorso, non osta al loro accoglimento il fatto che l'attrice abbia qualificato il legato come legato in conto di legittima e non legato in sostituzione di legittima in quanto era chiara la volontà di rinunciare a quello specifico legato testamentario, la cui qualificazione compete al giudice del merito.

La violazione dell'art. 112 c.c., pure denunciata nel primo motivo con riferimento alla qualificazione del legato (come legato in conto o in sostituzione di legittima) non sussiste in quanto la qualificazione del legato come tacitativo (e quindi in sostituzione di legittima e non in conto di legittima) non attiene alla qualificazione della domanda, ma attiene alla interpretazione della disposizione testamentaria di competenza del giudice del merito il quale ha interpretato la disposizione testamentaria osservando che il testatore aveva attribuito alla moglie CM, senza alcuna specificazione di sorta (ciò vuoi dire che non era previsto neppure un supplemento) l'usufrutto generale sui beni del proprio patrimonio, nominando invece erede universale la nipote; tale motivazione (peraltro coerente con Cass. 15/2/1979 n. 986) avrebbe dovuto, semmai, essere censurata come violazione del principio generale di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c.

Va aggiunto che il thema decidendum era stato sottoposto al Giudice di appello (v. pp. 9 e 10 sent. app.) da entrambe le parti: la difesa della Caso sosteneva che la disposizione costituiva un legato in sostituzione di legittima, mentre gli appellati e appellanti incidentali sostenevano trattarsi di legato in conto di legittima